

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**  
N. 70

## RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 1996

Risoluzione  
sui diritti dell'uomo nel mondo per gli anni 1995 e 1996 e la  
politica dell'Unione in materia di diritti dell'uomo

*Annunziata il 22 gennaio 1997*

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti gli articoli B, F, J, J1, J7 del trattato sull'Unione e gli articoli 130 U, 228 e 238 del trattato che istituisce la Comunità europea,

viste le sue precedenti risoluzioni, segnatamente quelle sui diritti dell'uomo nel mondo del 12 marzo 1993 e del 26 aprile 1995 (1),

vista la sua risoluzione del 21 aprile 1994 sui diritti dell'uomo nel settore

della politica estera dell'Unione europea (2),

vista la sua risoluzione del 20 settembre 1996 sulla comunicazione della Commissione sul rispetto dei principi democratici negli accordi fra l'Unione e i paesi terzi [COM(95)0216 - C4-0197/95] (3),

visto il Memorandum annuale per il 1995 del Consiglio destinato al Parlamento europeo sulle attività dell'Unione europea

(1) G.U. C 115 del 26 aprile 1993, pag. 214; G.U. C 126 del 22 maggio 1995, pag. 15.

(2) G.U. C 128 del 9 maggio 1994, pag. 370.

(3) Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 10.

nel settore dei diritti dell'uomo (doc. C4-0410/96),

viste le recenti conferenze internazionali sul tema dei diritti dell'uomo organizzate dall'ONU a Vienna, il Cairo, Copenaghen e Pechino,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «L'Unione europea e gli aspetti esterni della politica in materia di diritti dell'uomo: da Roma a Maastricht e oltre» [COM(92)0567],

visti i lavori della Conferenza intergovernativa presentati nella relazione della Presidenza al Consiglio europeo (Conf./3860/1/96),

viste le sue risoluzioni sui diritti dell'uomo approvate dopo l'ultima relazione annuale, più particolarmente quelle:

del 13 luglio 1995 sulla necessità di costituire un tribunale internazionale permanente competente a giudicare e punire i crimini contro l'umanità e il funzionamento dei tribunali *ad hoc* sull'ex Jugoslavia e il Ruanda (4),

del 18 aprile 1996 sulla risoluzione della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite sulla posizione dei paesi dell'unione europea (5),

del 16 novembre 1996 sulla dichiarazione delle Nazioni Unite relativa ai diritti dei popoli autoctoni (6),

del 14 marzo 1996 sulle mine antiuomo e la Conferenza internazionale di Vienna sulla revisione del protocollo concernente talune armi convenzionali (7),

del 21 settembre 1995 sul sostegno alla rete «città-rifugio» (8),

(4) G.U. C 249 del 25 settembre 1995, pag. 154.

(5) G.U. C 141 del 13 maggio 1996, pag. 211.

(6) G.U. C 323 del 4 dicembre 1995, pag. 117.

(7) G.U. C 96 del 1° aprile 1996, pag. 292.

(8) G.U. C 269 del 16 ottobre 1995, pag. 172.

del 18 luglio 1996 sulla sottrazione di minori nati da matrimoni contratti tra persone di nazionalità differenti negli Stati membri (9),

del 26 ottobre 1995 su razzismo, xenofobia e antisemitismo (10),

visto l'articolo 148 del suo regolamento,

visti la relazione annuale della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e il parere della commissione per i diritti della donna (A4-0400/96),

A. considerando l'incoraggiante evoluzione registrata dal principio del rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia sia nei trattati della Comunità e dell'Unione europea sia nelle loro strategie in materia di relazioni esterne,

B. ricordando esplicitamente che il rispetto dei diritti dell'uomo, che non veniva espressamente menzionato nel trattato di Roma, costituisce oggi l'elemento centrale dell'appartenenza all'Unione europea (articolo F, par. 2, del trattato sull'Unione) e, inoltre, che l'istituzione della PESC si fonda sullo sviluppo e il potenziamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo J1, par. 2 del trattato sull'Unione),

C. considerando gli sforzi del Consiglio, della Commissione e del Parlamento per includere, sempre più sistematicamente, clausole relative al rispetto dei diritti dell'uomo negli accordi siglati con i paesi terzi e per precisare la portata di tali clausole (11),

(9) G.U. C 308 del 20 novembre 1995, pag. 140.

(10) G.U. C 308 del 20 novembre 1995, pag. 140.

(11) Cfr. COM(95)0216 def. sul «richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo negli accordi tra la Comunità e i Paesi terzi». Cfr. summenzionata risoluzione del 20 settembre 1996. Cfr. audizione pubblica congiunta sulla clausola di difesa dei diritti dell'uomo e degli accordi esterni dell'UE, organizzata dalla sottocommissione per i diritti dell'uomo e dalla commissione per le relazioni economiche esterne (20 e 21 novembre 1995).

D. considerando tuttavia che troppo spesso le clausole in questione rimangono allo stato puramente dichiarativo e non si traducono in un'effettiva presa in considerazione della situazione dei diritti dell'uomo nei paesi terzi,

E. considerando che i progressi in materia del riconoscimento internazionale dei diritti dell'uomo a partire dalla Seconda guerra mondiale e i riferimenti sempre più frequenti ai diritti dell'uomo nelle relazioni internazionali, grazie segnatamente all'azione dell'ONU, dell'Unesco e delle organizzazioni regionali come l'OCSE, il Consiglio d'Europa, l'OUA, l'OSA, ecc., costituiscono un contesto favorevole e non possono che incoraggiare l'Unione europea a sviluppare le sue iniziative nel settore,

F. ricordando che l'Unione europea fa esplicito riferimento ai principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei patti a essa afferenti, nonché alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa,

G. considerando tuttavia il numero e la gravità delle violazioni dei diritti dell'uomo nel mondo nel corso degli anni 1995-1996 e osservando una recrudescenza delle violenze più barbare,

H. profondamente preoccupato per l'insorgere di conflitti regionali di origine etnica, come quelli in Jugoslavia, in Cecenia, in Ruanda, in Burundi, in Zaire, nella zona curda, ecc. e per i massicci attacchi collettivi ai diritti dell'uomo che ne risultano,

I. preoccupato per la continua violazione dei diritti umani a Timor orientale da parte delle forze indonesiane, che persistono nell'occupare illegalmente questo territorio, in spregio alle decisioni dell'ONU e di altri organismi internazionali, impedendo l'esercizio del diritto all'autodeterminazione, e convinto altresì della giustizia della lotta del popolo maubere, riconosciuta peraltro con l'assegnazione

del Premio Nobel al vescovo Ximenes Belo e a Ramos Horta,

J. scandalizzato per il fatto che nella maggior parte dei paesi del mondo, compresi alcuni dei paesi democratici, persistono pratiche condannabili quali la pena di morte (contro la quale questo Parlamento si è sempre pronunciato), le torture e i trattamenti inumani o degradanti nei luoghi di detenzione o gli spostamenti forzati di popolazioni, e deciso a lottare contro tali pratiche,

K. obbligato a constatare la lentezza delle riforme in materia di diritti dell'uomo in taluni paesi in transizione dell'Europa centrale e, più ancora, dell'Europa orientale (le repubbliche dell'ex URSS, fra le quali la Russia) e convinto della necessità di uno sforzo costante per l'attuazione delle nuove legislazioni non soltanto a livello delle autorità pubbliche ma anche dell'intera società civile,

L. preoccupato per la recrudescenza del fanatismo e dell'intolleranza politica o religiosa, con il loro seguito di violazioni dei diritti dell'uomo e, più spesso ancora, dei diritti della donna e del fanciullo, per esempio in Afghanistan, in Algeria, in Iran, ecc., e per il persistere degli attacchi alla libertà d'opinione e di informazione, per esempio in Cina, in Bielorussia e altrove,

M. conscio, di fronte a tali fatti, della difficoltà di valutare con esattezza i progressi compiuti e la portata del lavoro ancora da svolgere, ma esprimendo con la massima fermezza la propria volontà di portare avanti la sua lotta a favore dei diritti dell'uomo, valore fondamentale della civiltà europea,

N. preoccupato per il protrarsi delle violazioni dei diritti dell'uomo in taluni paesi dell'America latina, che pongono gravemente in crisi la stabilità delle istituzioni e il loro sviluppo democratico,

O. consapevole della debolezza e dei rischi di incoerenza determinati dall'in-

sufficiente coordinamento tra gli organi dell'Unione, all'interno dell'Unione e dei suoi Stati membri e tra l'Unione e le altre organizzazioni internazionali,

P. consapevole, altresì, dei punti oscuri e delle debolezze che caratterizzano la nozione di diritti dell'uomo e la portata degli obblighi di cui essi sono all'origine e considerando l'aumento e la banalizzazione dell'impiego che ne viene fatto,

Q. consapevole, infine, della difficoltà di integrare una componente morale nelle relazioni internazionali che tradizionalmente esprimono gli interessi politici, economici e geostrategici degli Stati in questione,

R. considerando, di conseguenza, che chiarimenti e una maggiore coerenza sono oggi indispensabili per evitare che venga distrutta la credibilità dei diritti dell'uomo e quella dell'Unione, segnatamente per quanto riguarda la sua politica estera,

S. considerando che questo Parlamento deve conservare e sviluppare un ruolo di pioniere in materia ma che, a tal fine, sono necessari chiarimenti per precisare il suo ruolo specifico,

T. ritenendo che la Conferenza intergovernativa debba assolutamente rappresentare l'occasione per apportare i necessari chiarimenti,

*Sulla protezione internazionale ed europea dei diritti dell'uomo.*

1. prende atto e si congratula per le numerose dichiarazioni e decisioni del Consiglio e della Commissione e per le numerose risoluzioni e raccomandazioni del Parlamento europeo che hanno mostrato, nel 1995-1996, la volontà dell'Unione e dei suoi Stati membri di reagire alle violazioni dei diritti dell'uomo nel mondo e che sono state richieste e approvate dai difensori dei diritti dell'uomo, dai cittadini e dalle ONG;

2. insiste segnatamente sulla summenzionata risoluzione del 26 aprile 1995 e sulle proposte in essa contenute, che ancora non sono state attuate;

3. prende atto e si congratula per i requisiti in materia di diritti dell'uomo che figurano ormai nella maggior parte degli accordi dell'Unione con i paesi terzi e della volontà, manifestata in particolare dalla Commissione, di precisare sempre più dettagliatamente il contenuto di tali requisiti (12);

4. approva il fatto che analisi univoche e volontà convergenti vengano espresse dal Consiglio, dalla Commissione e dal Parlamento europeo;

*Sulle condizioni di un miglioramento del sistema di salvaguardia dei diritti dell'uomo da parte dell'Unione europea.*

5. insiste sui pericoli, sia per i diritti dell'uomo sia per l'Unione, di vedere svilupparsi dichiarazioni favorevoli ai diritti dell'uomo senza che tali dichiarazioni vengano seguite da risultati concreti;

6. rammenta le sue priorità in materia di diritti dell'uomo enunciate nelle sue risoluzioni precedenti e, per dare maggiore forza alla propria azione, auspica che si precisino un certo numero di nozioni che sono state spesso all'origine di interpretazioni divergenti in seno alle organizzazioni internazionali:

la portata dei principi di universalità e di indivisibilità,

il rispettivo contenuto di diritti civili e politici, diritti economici e sociali, diritti culturali, diritti delle persone appartenenti a minoranze, segnatamente minoranze nazionali, diritti dei rifugiati, diritti delle donne, diritti del fanciullo, diritto a un ambiente sano, diritti della persona dinanzi alle scienze della vita, ecc.,

(12) Cfr. segnatamente la summenzionata Comunicazione della Commissione COM(95)0216.

nessi tra democrazia e diritti dell'uomo,

relazioni tra azione e diritto umaniitari e diritti dell'uomo;

7. ricorda che, in materia di diritti dell'uomo, la Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (Vienna 1993) riafferma il diritto allo sviluppo quale diritto universale e inalienabile e parte integrante dei diritti umani fondamentali; ritiene che l'Unione debba favorire una cooperazione internazionale efficace per la realizzazione del diritto allo sviluppo e per l'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo (13);

8. chiede che, malgrado gli sforzi già avviati, le garanzie, i controlli e le eventuali sanzioni giuridiche, politiche, commerciali ed economiche vengano ulteriormente precisati, in particolare per consentire un'effettiva applicazione della clausola sulla democrazia e sui diritti dell'uomo dopo l'entrata in vigore di un accordo concluso con un paese terzo ed evitare in tal modo che i diritti dell'uomo vengano volontariamente ignorati e le loro violazioni, in ultima analisi, restino impuniti;

9. chiede alla Commissione che, trattandosi di clausole sociali, nelle iniziative che essa porta avanti in quanto rappresentante dell'Unione europea presso l'organizzazione mondiale del commercio siano previste clausole sociali minime cui sia condizionata la validità giuridica delle transazioni commerciali e concernenti in particolare il lavoro dei bambini, il lavoro forzato o quello svolto in condizioni degradanti;

10. deplora che il Consiglio abbia recentemente deciso di non proporre la crea-

zione di un gruppo di lavoro sulle norme sociali in occasione dell'incontro a livello ministeriale dell'OMC, che si terrà a Singapore nel dicembre 1996;

11. chiede che gli accordi siglati tra l'Unione e i paesi terzi non vengano giustificati dall'esistenza di una situazione soddisfacente in materia di diritti dell'uomo, quando tale giustificazione, alla prova dei fatti, non è conforme alla realtà;

12. ritiene che la regola fondamentale in sede di conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi debba essere che questi ultimi soddisfino i requisiti dell'Unione in materia di diritti dell'uomo;

13. invita quindi la Commissione a sottoporre al Consiglio e a questo Parlamento una proposta relativa a una procedura che consenta di adottare misure vincolanti nel caso di violazioni dei diritti umani in paesi terzi che hanno concluso un accordo con l'Unione europea;

14. preferisce che, nei casi eccezionali o in altre circostanze che rendano necessario detto accordo, l'Unione rilevi chiaramente che quest'ultimo è stato approvato a onta di una situazione insoddisfacente in materia dei diritti umani ed esiga che esso promuova lo sviluppo dei diritti dell'uomo;

15. rileva che in materia di diritti dell'uomo, in ogni momento e in ogni situazione locale precisa, è anche importante formulare una diagnosi dettagliata delle pratiche seguite rispetto alle norme fissate dalla Dichiarazione universale, nonché precisare se l'evoluzione recente in materia di libertà e di comportamenti della polizia e della giustizia denoti un miglioramento o un deterioramento; quest'ultimo criterio, che tiene conto della politica delle autorità pubbliche locali, è atto, più di qualsivoglia valutazione di livello assoluto, a dare chiarimenti alla cui luce potranno essere prese le decisioni politiche o economiche della comunità internazionale;

---

(13) Secondo la dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1986, lo «sviluppo» è «un processo globale economico, sociale, culturale e politico che tende al miglioramento costante del benessere di tutta la popolazione e di tutti gli individui, sulla base della loro partecipazione attiva, libera e significativa allo sviluppo e all'equa distribuzione dei benefici che ne derivano».

16. chiede che sia precisata la politica di «condizionalità» degli aiuti, creata con decisione del Consiglio del novembre 1991, in rottura con la politica d'aiuto e lo sviluppo senza condizioni, al fine di evitare, in futuro, l'ambiguità di taluni accordi, come l'accordo di partenariato con la Russia o l'accordo di unione doganale con la Turchia;

17. insiste affinché una politica coerente di garanzia e di sanzioni venga istituita e applicata grazie a una ferma volontà politica, costituendo condizione necessaria per ribadire la credibilità dell'Unione sulla scena internazionale;

18. ritiene che un controllo internazionale del commercio di armi sia indispensabile per porre in atto una diplomazia preventiva al servizio della pace e dei diritti dell'uomo;

19. deplora l'ambiguità delle posizioni della Commissione, che considera che in caso di non esecuzione di una delle due parti degli obblighi imposti da un accordo misure appropriate possono essere adottate ma che la scelta deve indirizzarsi, in via prioritaria, «su misure che abbiano minori ripercussioni sul funzionamento dell'accordo»;

20. invita la Commissione e il Consiglio a presentare tempestivamente una proposta relativa a un codice di condotta per le società europee operanti in paesi terzi che le obblighi a rispettare i diritti umani in tutti i loro aspetti (civili, sociali, economici, ambientali) e preveda meccanismi di controllo e di sanzione sulla base dell'esistente proposta dell'OCSE;

21. chiede che, in seguito alla CIG, l'Unione si doti di una vera PESC eliminando la distinzione tra il primo e il secondo «pilastro», nonché degli strumenti necessari all'elaborazione e all'attuazione di tale PESC, in mancanza dei quali l'Unione non potrà difendere efficacemente i diritti dell'uomo nel mondo;

22. chiede che la PESC, nonostante le difficoltà esistenti, possa agire nel senso di introdurre una nozione morale, come quella dei diritti dell'uomo, nelle varie politiche, sia che si tratti della PESC stessa, della vendita di armi, delle politiche economiche o della politica di sviluppo;

23. insiste infine sulla necessità di non portare avanti politiche contraddittorie continuando a esportare non soltanto armi e mine antiuomo ma anche strumenti di tortura quando, al contempo, i paesi dell'Unione affermano di difendere i diritti dell'uomo;

24. denuncia il ragionamento dei paesi che vogliono separare la politica estera e i diritti dell'uomo, come avviene in seno all'ONU, quando si rifiuta al Consiglio di sicurezza la possibilità di tener conto dei diritti dell'uomo, appannaggio esclusivo della Commissione specializzata e del Consiglio economico e sociale;

25. chiede che la PESC definisca soluzioni che permettano di sanzionare politicamente i governi responsabili di violazioni dei diritti dell'uomo (per esempio, il divieto di partecipazione a consessi internazionali), qualora la sospensione o l'annullamento di un accordo si rivelino inutili o la popolazione possa essere ingiustamente colpita;

26. chiede inoltre che la PESC precisi ciò che si intende per diritto al dovere di ingerenza — da un lato, nel settore dell'azione umanitaria, dall'altro in quello dei diritti dell'uomo — i limiti dei suoi interventi e i mezzi politici, giuridici e materiali di cui intende dotarsi;

27. auspica che l'Unione si doti dei necessari mezzi di intervento in missioni umanitarie e di mantenimento della pace;

28. concepisce qualunque tipo di intervento militare esclusivamente nel quadro di un mandato delle Nazioni Unite e sotto il controllo degli organi competenti, al fine

di evitare un'interpretazione colonialista o imperialista;

*Sulle istituzioni e le procedure.*

29. è consapevole della necessità e della difficoltà di conciliare due imperativi, da un lato disporre di organi specializzati che gestiscano perfettamente i concetti e le norme concernenti i diritti dell'uomo, dall'altro evitare di creare una barriera tra gli specialisti dei diritti dell'uomo e quelli che devono occuparsi dell'insieme delle politiche condotte dall'Unione;

30. insiste sulla necessità per le istituzioni dell'Unione (compresi gli organismi finanziari come la BEI o la BERS) e per gli Stati membri di adottare un approccio comune e coerente nei confronti dei diritti dell'uomo e chiede un coordinamento delle loro dichiarazioni e delle loro azioni in materia, tenendo conto in particolare dell'osservazione formulata al precedente paragrafo 13; l'evidenziazione dell'evoluzione recente in materia di diritti dell'uomo contribuisce infatti spesso a chiarire gli orientamenti politici da seguire meglio di una comparazione astratta con il livello esistente al momento astrattamente comparato con le esigenze della Dichiarazione universale;

31. chiede in particolare che venga istituito un migliore coordinamento tra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento sulle loro iniziative in materia di diritti dell'uomo e che si tenga conto, il più fedelmente possibile, delle posizioni espresse dal Parlamento, il che implica l'adozione di un meccanismo di verifica adeguato;

32. chiede che la Commissione potenzi i suoi servizi specializzati affinché questi siano in grado di valutare obiettivamente gli obblighi in materia di diritti dell'uomo, il loro mancato rispetto e le possibili sanzioni;

33. a tal fine, auspica che tali servizi lavorino in stretto collegamento con orga-

nismi che abbiano acquisito una grande esperienza in materia, come la Commissione per i diritti dell'uomo nelle Nazioni Unite, la Corte europea per i diritti dell'uomo e la Direzione per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, al fine di definire i criteri di convergenza sul contenuto dei diritti dell'uomo, la loro portata giuridica e le possibili sanzioni in caso di violazione;

34. ribadisce l'auspicio che sia designato, in seno alla Commissione, un Commissario responsabile in materia di diritti dell'uomo, al fine di garantire una coerenza tra i vari settori d'attività della Commissione relativi ai diritti dell'uomo e di assicurare che tale Commissario, operando in stretto contatto con il Presidente della Commissione, possa adottare iniziative in materia di diritti dell'uomo, così come può farlo l'Alto Commissario per i diritti dell'uomo dell'ONU;

35. chiede, per motivi di coerenza e di chiarezza, che la Commissione gli presenti un documento che raggruppi gli stanziamenti utilizzati nei vari settori di attività inerenti ai diritti dell'uomo, motivando le scelte compiute in sede di concessione dei finanziamenti;

36. chiede che venga potenziato, in seno «gruppo interservizi» e che tale gruppo cooperi strettamente con i funzionari competenti del Parlamento e del Consiglio;

37. auspica che la Commissione e i suoi servizi organizzino una vera cooperazione con le ONG più rappresentative in materia di diritti dell'uomo e accordino loro lo *status* di organizzazioni riconosciute presso l'Unione,

38. auspica inoltre che la Commissione, segnatamente grazie al programma ECHO, continui ad appoggiare le ONG umanitarie e a lavorare con loro, evitando di ridurre l'azione a favore dei diritti dell'uomo alla sola azione umanitaria, nonché a garantire un migliore coordinamento tra i settori di

intervento di ECHO e di TACIS, ai fini della continuità tra interventi umanitari e azioni strutturali volti a sostenere la ricostruzione e il ripristino di condizioni di vita normali nelle aree di conflitto;

39. sottolinea l'importanza che attribuisce alla creazione, da parte della Commissione, di un Centro di prevenzione attiva dei conflitti, che operi in concertazione con il Parlamento conformemente alla risoluzione del 14 giugno 1995 sull'istituzione di un centro di analisi dell'Unione europea sulla prevenzione attiva delle crisi (14); tale Centro dovrebbe, fra gli altri suoi compiti, avere quello di iscrivere il rispetto dei diritti dell'uomo tra i criteri seguiti per effettuare una valutazione delle tensioni politiche suscettibili di sfociare in episodi di violenza;

40. auspica che si esamini la possibilità di creare un Corpo civile europeo per potenziare l'azione di prevenzione dei conflitti;

41. si rivolge al Consiglio dei ministri affinché, nel quadro dei mezzi politici e materiali di cui la CIG lo doterà per elaborare e attuare la PESC e in collegamento con la Commissione e il Parlamento, introduca il più grande rigore e le più ferme esigenze ogni volta che farà riferimento ai valori umani, in particolare ai diritti dell'uomo;

42. chiede inoltre al Consiglio di praticare la maggiore trasparenza possibile in materia di diritti dell'uomo, in quanto si tratta di valori fondamentali che sono alla base della costruzione europea;

43. auspica che il Consiglio decida a maggioranza qualificata qualora si renda necessario sospendere un accordo per motivi connessi ai diritti dell'uomo;

44. chiede a ciascuna Presidenza del Consiglio di definire le proprie priorità in materia di diritti dell'uomo e chiede che

venga tenuto conto, a tale riguardo, delle raccomandazioni di questo Parlamento;

45. insiste per essere sistematicamente informato in merito alle prese di posizione della Commissione e del Consiglio in materia di diritti dell'uomo nei paesi terzi e, in conformità del trattato UE, essere consultato secondo procedure che tutelino la riservatezza quando questa è indispensabile;

46. insiste, in particolare, per essere consultato sull'attuazione delle clausole concernenti i diritti dell'uomo che figurano negli accordi siglati tra l'Unione e i paesi terzi, segnatamente per gli accordi che necessitano di un parere conforme del Parlamento;

47. si impegna a potenziare i propri sforzi per seguire, nelle sue risoluzioni, raccomandazioni e inchieste, una linea politica continua in materia di diritti dell'uomo e per precisare i concetti di cui si avvale al fine di potenziare il suo impatto e quello dell'Unione;

48. si impegna ad aumentare i propri sforzi, tramite l'istituzione di mezzi amministrativi più efficaci, per garantire il controllo sul seguito dato alle sue risoluzioni, raccomandazioni e inchieste in materia di diritti dell'uomo;

49. riafferma la vocazione di questo Parlamento, unico parlamento a carattere sovranazionale al mondo eletto a suffragio universale diretto, a difendere i diritti dell'uomo sotto qualsiasi forma ma ne sottolinea le difficoltà allorché il Parlamento mostra la volontà di assumere responsabilità in tutti i settori della politica dell'Unione, segnatamente in politica estera;

50. auspica che i suoi vari organi (commissioni e delegazioni) che intervengono a vario titolo nel settore dei diritti dell'uomo coordinino in maniera più efficace i propri lavori e consultino maggiormente la sotto-commissione per i diritti dell'uomo per

(14) G.U. C 166 del 3 luglio 1995, pag. 59.

quanto riguarda le garanzie e i controlli effettuati in materia;

51. ritiene necessario definire formule efficaci di azione comune degli organi dell'Unione, nonché di quest'ultima con l'OSCE e il Consiglio d'Europa, onde procedere alla valutazione delle politiche e delle iniziative attuate dall'Unione europea in materia di diritti dell'uomo e al fine di elaborare una dottrina concreta, filosofica, giuridica e politica dei diritti dell'uomo indispensabile per le varie organizzazioni europee sull'insieme del continente e nelle loro relazioni con i paesi terzi;

52. ritiene che, in ogni caso, la creazione di un Centro per i diritti dell'uomo debba basarsi su analisi e proposte che figureranno nella relazione che la commissione per gli affari esteri sta elaborando sul tema «L'istituzione di organi specializzati dell'Unione per le questioni connesse ai diritti dell'uomo»;

*Sulle azioni da condurre o da intraprendere nei paesi terzi.*

53. ritiene che debba essere messo l'accento, in via prioritaria, sulla prevenzione, le misure di promozione e le azioni di sostegno ai processi di democratizzazione dei paesi terzi;

54. appoggia, in tal senso, misure quali la creazione di istituzioni democratiche con elezioni libere, partiti politici, libera stampa o la creazione di uno stato di diritto, laddove questo non esiste;

55. intende continuare a esercitare una funzione di controllo dei processi elettorali prima, durante e dopo le prime elezioni;

56. promuove l'accompagnamento dei movimenti democratici nei paesi in transizione, insiste sull'importanza di programmi come PHARE, TACIS e MEDA ed esprime compiacimento per il fatto che la Commissione proponga di mantenere i finanziamenti che sono loro destinati, pur

ritenendo che si dovrebbe porre maggiore enfasi sui programmi sanitari e di istruzione, fondamentali per l'esercizio dei diritti dell'uomo; auspica che tali programmi vengano elaborati e attuati in modo più rigoroso con esperti più preparati alle mansioni che li attendono nei paesi in questione e insistano, in particolare, sulle azioni che avranno un effetto moltiplicatore;

57. sottolinea che il capitolo B7-70 «iniziativa europea per la democrazia e la protezione dei diritti dell'uomo» del bilancio comunitario, creato nel 1994, costituisce lo strumento principale dell'Unione in materia di diritti dell'uomo ma deplora che nel bilancio 1997, se gli stanziamenti d'impegno sono mantenuti a livello dell'esercizio 1996, gli stanziamenti di pagamento vedranno una riduzione di 4.200.000 ECU, e insiste, dunque, affinché venga ripristinato il livello dell'esercizio precedente (15);

58. auspica l'iscrizione di una linea di bilancio per il sostegno alla libertà di opinione e di stampa;

59. plaude agli sforzi compiuti dall'Assemblea paritetica ACP-UE per promuovere il rispetto dei diritti umani e della democrazia nei paesi ACP; appoggia, in tale contesto, la decisione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea paritetica di aggiornare la riunione della sessione plenaria nel Togo a causa dei problemi attinenti ai diritti dell'uomo e alla democrazia in tale paese; invita l'Assemblea paritetica a non prevedere, richiamandosi a detto precedente, sessioni plenarie in paesi nei quali sia sospesa la cooperazione;

60. raccomanda la creazione di programmi educativi, segnatamente audiovisivi, a favore dei diritti dell'uomo nei paesi in transizione e il sostegno dell'Unione a simili programmi già messi a punto da

---

(15) Cfr. Commissione per gli affari esteri: progetto preliminare di bilancio 1997, relazione McMillan-Scott.

altre organizzazioni, come il Consiglio d'Europa e l'Unesco;

61. considera fondamentale il potenziamento dell'impegno nel settore dell'istruzione e della sensibilizzazione dei giovani europei al rispetto dei diritti dell'uomo, coinvolgendoli in azioni di promozione e tutela dei diritti dell'uomo nel mondo mediante un servizio volontario in seno alle ONG specializzate aventi sede nei paesi terzi; ritiene a tale proposito che la linea di bilancio B3-1011 dovrebbe permettere il finanziamento delle azioni sopra menzionate e chiede alla Commissione di definire un quadro giuridico europeo per il servizio volontario dei giovani nei paesi terzi accompagnato da un programma pluriennale;

62. auspica che l'Unione partecipi alle campagne o lanci campagne di informazione per la tolleranza, il rispetto dei diritti dell'uomo e contro il razzismo, la xenofobia, la pulizia etnica e l'antisemitismo; si compiace della decisione del Consiglio con la quale il 1997 viene dichiarato Anno europeo contro il razzismo e la xenofobia e sostiene parimenti la decisione adottata dall'ultimo Consiglio europeo di Firenze di creare un Centro europeo contro il razzismo e la xenofobia, auspicando che tale centro collabori strettamente con le analoghe istituzioni del Consiglio d'Europa;

63. rammenta l'impegno preso dall'Unione europea in occasione della 49<sup>a</sup> sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di destinare nuove risorse alle attività concernenti i diritti dell'uomo, in particolare al Centro dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, alla Corte internazionale dell'Aja e al Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite, proporzionalmente al volume crescente dei compiti loro attribuiti;

64. propone che, nel quadro della riforma delle Nazioni Unite e tenendo conto del fatto che «la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'uomo rappresentano una priorità delle Nazioni Unite»; il Con-

siglio di sicurezza possa essere interpellato direttamente nei casi di violazioni massicce dei diritti dell'uomo, che diverrebbero allora di sua diretta competenza;

65. auspica che, qualora i diritti dell'uomo vengano violati, l'Unione agisca sia sul piano delle sanzioni sia su quello della ricostruzione con, segnatamente per il 1997, le seguenti priorità:

un sostegno politico incondizionato e, se necessario, un sostegno finanziario ai Tribunali penali internazionali per i crimini di guerra nell'ex Jugoslavia e in Ruanda, aventi come obiettivo la trasformazione di tali tribunali *ad hoc* in veri Tribunali penali internazionali,

la creazione di istituzioni democratiche nell'ex Jugoslavia, l'appoggio alle misure che contribuiscono a garantire la libertà di circolazione, il diritto di rientro dei profughi, la libertà di espressione e l'organizzazione di elezioni comunali,

l'integrazione della nozione di «stupri sistematici» nell'elenco dei crimini di guerra gravi quali il terrorismo e la tortura, figuranti nel protocollo aggiuntivo n. 2 della Quarta convenzione di Ginevra,

l'avvio di programmi di riconciliazione della società civile, in particolare programmi che promuovano l'educazione alla pace, di riabilitazione per le vittime di torture, di stupri e di traumi psicologici dovuti alla guerra nell'ex Jugoslavia, ma anche in altri paesi in cui si siano verificati gravi conflitti,

una protezione particolare destinata ai gruppi più sfavoriti mediante progetti specifici di assistenza, protezione, istruzione e formazione,

la conferma di programmi europei per la ricostruzione e lo sviluppo in Sudafrica, in Medio Oriente e in Bosnia Erzegovina,

la conferma dei finanziamenti all'Ufficio per gli aiuti umanitari della Comunità europea (ECHO),

il sostegno ai programmi europei di consolidamento della democrazia, delle istituzioni e della società civile dei paesi dell'America latina e altrove,

adeguati provvedimenti del Consiglio europeo sull'Indonesia, in linea con l'azione comune su Timor orientale approvata il 24 giugno 1996;

66. chiede al Consiglio di adottare, conformemente all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, un'azione comune allo scopo di permettere la creazione di un Tribunale penale internazionale a carattere permanente competente a giudicare i responsabili di violazioni dei diritti dell'uomo e di crimini contro l'umanità e altresì dotato delle risorse finanziarie necessarie per esercitare appieno le sue funzioni;

67. chiede alla Commissione e al Consiglio di seguire da vicino lo sviluppo della società civile nei paesi dell'Europa centrale e orientale, comprese la promozione del rispetto dei diritti dell'uomo e l'affermazione dello stato di diritto;

68. pone in rilievo la necessità di coordinare strettamente le azioni avviate dalla Commissione con gli Stati membri in materia di prevenzione e promozione dei diritti dell'uomo; ritiene inoltre che il finanziamento di tali azioni della Commissione debba essere a carico del bilancio comunitario e non lasciato alla buona volontà degli Stati membri;

69. per quanto riguarda i testi sui diritti dell'uomo, raccomanda che:

la CIG conferisca all'Unione, nel nuovo trattato, la competenza giuridica di cui ha bisogno in materia di diritti dell'uomo, poiché tale base le occorre per sviluppare una propria politica in materia e per aderire direttamente agli strumenti giuridici internazionali quali la Convenzione europea sui diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa,

gli Stati membri rispettino la Carta sociale europea rivista dal Consiglio d'Europa e la completino con impegni e strumenti giuridici specifici nel quadro dell'Unione europea,

gli Stati membri e il maggior numero possibile di paesi terzi aderiscano alla Convenzione europea contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e alla Carta delle lingue regionali o minoritarie, nonché agli altri strumenti giuridici del Consiglio d'Europa;

70. chiede che, negli accordi con i paesi terzi, l'Unione continui a estendere le sue esigenze in materia di diritti dell'uomo segnatamente:

rivedendo gli accordi che non contengono la clausola democratica, al fine di colmare tale lacuna (cfr. accordo con la Cina), evitando di farne una clausola di stile che sarà ignorata alla prima occasione,

includendo le clausole sociali in conformità delle norme fissate in materia nelle convenzioni dell'OIL, al fine di lottare contro gli abusi relativi, segnatamente, al lavoro minorile, dei prigionieri o di altre categorie sfavorite della popolazione,

sviluppando le clausole concernenti la protezione dell'ambiente,

creando meccanismi politici, economici o giuridici di garanzia, di controllo e di sanzione, senza i quali queste clausole rischierebbero di essere senza effetto;

71. chiede alla Commissione che, nell'ambito delle azioni che essa porta avanti in quanto rappresentante dell'Unione europea presso l'organizzazione mondiale del commercio, siano definite clausole umanitarie minime cui sia condizionato il valore giuridico delle transazioni commerciali concernenti in particolare il lavoro dei bambini, dei prigionieri e delle altre categorie sfavorite della popolazione;

72. chiede al Consiglio europeo, al Consiglio dei ministri e alla Commissione di studiare la possibilità di fare dell'anno 2000 un anno consacrato ai diritti dell'uomo e l'occasione di una riflessione, europea e universale, sulla situazione dei diritti dell'uomo nell'Unione e nel mondo intero e sui mezzi da applicare per garantire il rispetto di tali diritti; in vista di tale scadenza, chiede in particolare l'adozione, nel 1997, di un programma triennale (1998-2000) destinato alle nuove generazioni degli Stati membri con l'obiettivo di divulgare la conoscenza dei diritti dell'uomo, l'incontro delle culture e delle re-

ligioni diverse nonché il rispetto della dignità della persona;

73. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, e ai Segretari generali delle Nazioni Unite e dell'Unesco, all'OSCE, all'OSA, all'OUA, all'ASEAN e ai parlamenti e governi di tutti i paesi citati nella presente risoluzione.

NICOLE FONTAINE  
*Vicepresidente*